



COMUNE DI CARENNO
PROVINCIA DI LECCO

Ufficio Tecnico

Divisione Territorio

Settore Impianti Tecnologici

"Regolamento Comunale di Fognatura e Tombinatura"

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE C.C. n° 11 in data 27/03/2001

INDICE GENERALE

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1: Finalità regolamento
- Art.2: Ambito di applicazione
- Art.3: Classificazione delle acque di scarico
- Art.4: Definizione delle opere pubbliche di fognatura e tombinatura e recapito delle acque scaricate
- Art.5: Altre definizioni
- Art.6: Attività di controllo degli scarichi
- Art.7: Tipi di reti ammesse per lo smaltimento delle acque di scarico

TITOLO II°: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art.8: Salvaguardia delle opere di canalizzazione a cielo aperto
- Art.9: Scarichi ammessi nei corsi d'acqua superficiali e scarichi sul suolo
- Art.10: Salvaguardia delle opere pubbliche dalle acque meteoriche
- Art.11: Ammissibilità d'uso dei pozzi neri
- Art.12: Scarichi ammessi nella rete di fognatura comunale
- Art.13: Divieto di scarico di materiali solidi nelle reti pubbliche
- Art.14: Misure di salvaguardia
- Art.14Bis: Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
- Art.15: Sversamenti accidentali
- Art.16: Smaltimento liquami dei pozzi neri e utilizzazione agronomica

TITOLO III°: NORME PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI FOGNATURA E TOMBINATURA COMUNALE

- Art.17: Domanda di allacciamento
- Art.18: Documentazione richiesta per la domanda di allacciamento
- Art.19: Rilascio del permesso di allacciamento
- Art.20: Obbligo di allacciamento alla rete di fognatura e tombinatura comunale
- Art.21: Lavori di allacciamento alla rete di fognatura e tombinatura comunale
- Art.22: Divieto di estensione degli allacciamenti
- Art.23: Servitù di fognatura
- Art.24: Riutilizzo dei pozzi perdenti
- Art.25: Obbligo di sollevamento delle acque di scarico
- Art.26: Controllo volumetrico degli scarichi
- Art.27: Oneri dei lavori di allacciamento
- Art.28: Diritti di allacciamento
- Art.29: Computo degli oneri di depurazione
- Art.30: Diritto di accesso sulle proprietà private
- Art.31: Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento
- Art.32: Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti
- Art.33: Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata
- Art.34: Allacciamenti provvisori
- Art.35: Attivazione degli scarichi
- Art.36: Variazione del permesso di allacciamento
- Art.37: Divieto di estensione degli allacciamenti
- Art.38: Riparazione delle opere di allacciamento
- Art.39: Disattivazione di allacciamenti esistenti
- Art.40: Divieto di manomissione dei pubblici condotti
- Art.41: Proprietà delle opere di allacciamento

- Art.42: Realizzazione delle reti private di fognatura e tombinatura
- Art.43: Esecuzione delle reti private di fognatura e tombinatura esternamente agli edifici
- Art.44: Esecuzione delle reti private di fognatura e tombinatura negli edifici
- Art.45: Cameretta di controllo
- Art.46: Pluviali esterni agli edifici
- Art.47: Edifici o aree con più insediamenti
- Art.48: Controllo dei lavori
- Art.49: Sopralluogo tecnico
- Art.50: Ritardi nell'esecuzione delle reti private di fognatura
- Art.51: Controllo delle reti private di fognatura e tombinatura
- Art.52: Manutenzione delle reti private do fognatura e tombinatura
- Art.53: Semplificazione e miglioramento delle reti private di fognatura e tombinatura
- Art.54: Rimozione degli apparecchi disattivati

TITOLO IV°: NORME PER L'ESECUZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA E TOMBINATURA

- Art.55: Avvertimenti in fase di esecuzione
- Art.56: Scavi in attraversamento o fiancheggiamento, segnalazioni e sicurezza della circolazione stradale
- Art.57: Esecuzione degli scavi
- Art.58: Ripristino degli scavi
- Art.59: Tubazioni reti private di fognatura e tombinatura già predisposte

TITOLO V°: NORME PER L'ESECUZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA ESTERNA

- Art.60: Obbligo di realizzazione delle reti private di fognatura e tombinatura esterna
- Art.61: Progettazione delle reti private di fognatura e tombinatura esterna
- Art.62: Caratteristiche delle canalizzazioni
- Art.63: Camerette di raccordo e ispezione
- Art.64: Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche
- Art.65: Costruzione e vigilanza delle reti private di fognatura e tombinatura
- Art.66: Manutenzione delle reti private di fognatura e tombinatura

TITOLO VI°: NORME FINANZIARIE, SANZIONATORIE E FINALI.

- Art.67: Spese per la realizzazione delle opere di allacciamento
- Art.68: Responsabilità e risarcimento per danni
- Art.69: Allacciamenti abusivi, sanzioni amministrative e danno ambientale, sanzioni penali
- Art.70: Situazioni di scarico irregolari
- Art.71: Deroghe per situazioni esistenti
- Art.72: Esonero da responsabilità
- Art.73: Rinvio ad altre norme
- Art.74: Entrata in vigore.

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche, nonché delle acque reflue domestiche e acque reflue industriali, provenienti da fabbricati residenziali, da edifici pubblici e da unità operative di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo e zootecnico, a completamento delle disposizioni del D.Lgs.152 del 11 maggio 1999 modificato dal D.Lgs. 258 del 18 agosto 2000.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica nelle situazioni che comportano l'immissione degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili nella rete fognaria comunale acque reflue domestiche e industriali e delle acque meteoriche nella tombinatura comunale.

Gli scarichi degli insediamenti di tipo residenziale e da servizi e edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali con recapito nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono soggetti, per quanto riguarda in particolare la loro accettabilità, alle disposizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, e secondo quanto dettato dal D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" modificato dal D.Lgs. 258 del 18 agosto 2000 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n° 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n° 128".

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

Definizioni:

Visto il D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00 si distinguono:

- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; salvo quanto previsto dall'art.38 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00 "Utilizzazione Agronomica" e salva diversa normativa regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue la cui provenienza è specificata al punto 7 art. 28 del D.Lgs.152/99 (lettera g art. 2 D.Lgs. 152/99);

- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h art.2 D.Lgs 152/99 modificato dalla lettera a art.1 D.Lgs. 258/00).

Le acque scaricate nella rete fognaria sono inoltre così di seguito specificate:

Scarichi degli insediamenti civili: in base al primo comma dell'art.1 della legge regionale n° 62 del 27.05.1985, sono convenzionalmente distinti nelle seguenti categorie:

- Categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc., non comprendano laboratori fisici, chimici o biologici;
- Categoria B: scarichi provenienti da:

B1) insediamenti con la stessa destinazione di quelli della categoria "A" di consistenza uguale o superiore a 50 vani o a 5000 mc., che non comprendano laboratori fisici, chimici o biologici;

Scarichi individuati come tipo acque reflue industriali:

Categoria C: scarichi provenienti da (deliberazione della Giunta Regionale n° 10562 del 24 giugno 1986):

- autolavaggi, deposito mezzi di trasporto pubblico: acque derivanti da lavaggio mezzi e loro parti;
- stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, deposito mezzi di trasporto pubblico: acque di lavaggio (es. a mezzo pompa o idropulitrice), o derivanti e dal dilavamento meteorico (se le aree non sono coperte), delle sole zone dove avviene il carico di carburanti o dove avvengono le manutenzioni dei mezzi;
- tintorie, studi e laboratori fotografici e radiografici: acque derivanti specificatamente dall'attività considerate;
- depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione, depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide: acque di dilavamento meteorico delle sole aree dove avviene lo stoccaggio di rifiuti o di materiali in genere e dove avvengono operazioni di carico e scarico degli stessi che possono comportare la contaminazione delle acque meteoriche al di là della sola quota relativa alla prima pioggia (sono escluse le zone dove avviene il solo trasporto dei materiali e/o rifiuti).

Scarichi assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche considerato quanto indicato dall'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00:

- Categoria C: scarichi provenienti da (deliberazione della Giunta Regionale n° 10562 del 24 giugno 1986):

- scarichi dei parrucchieri;
- lavanderie ad umido e tintorie;
- mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
- macelli annessi ai negozi di vendita di carne;

Sono inoltre da considerarsi scarichi di acque reflue domestiche gli scarichi provenienti dai servizi igienici di una qualsiasi ditta, che ai sensi della L.R. 62/85 andranno considerati civili di categoria A o B1 (cfr. del. Giunta reg. 22876 del 31.07.1987)

- Categoria D: scarichi delle categorie A e B, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici.

ART. 4

DEFINIZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI FOGNATURA E TOMBINATURA
E RECAPITO DELLE ACQUE SCARICATE

La rete di fognatura comunale è costituita da tutto il complesso di opere, costruite e mantenute efficienti, atte ad incanalare, nell'ambito del territorio comunale, le acque domestiche e industriali provenienti dagli edifici pubblici e privati, da unità operative, per convogliarle fino al collettore che le avvia all'impianto di depurazione che secondo quanto previsto dal P.R.R.A. sarà quello di Calolziocorte.

La rete di tombinatura comunale è costituita da tutto il complesso di opere, costruite e mantenute efficienti atte ad incanalare, nell'ambito del territorio comunale, le acque meteoriche, per convogliarle fuori dall'abitato immettendole nei corsi d'acqua superficiali.

Le opere di tombinatura comprendono anche le canalizzazioni a cielo aperto e le opere di accumulo temporaneo delle acque di piena (vasche volano).

ART.5

ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per (dal D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00):

- i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i art.2 D.Lgs. 152/99 modificato dalla lettera b art.1 del D.Lgs. 258/00);
- m) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale (lettera m art.2 D.Lgs. 152/99 modificato dalla lettera c art.1 D.Lgs. 258/00);
- n) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno (lettera n art.2 D.Lgs. 152/99);
- n-bis) utilizzazione agronomica: la gestione di affluenti di allevamento, di acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenuti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (lettera d art.1 D.Lgs. 258/00);
- o) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province si sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994 n° 36 (lettera o art.2 D.Lgs. 152/99);
- o-bis) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 05 gennaio 1994 n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico (lettera e art.1 D.Lgs. 258/00);
- p) bestiame: si intendono tutti gli animali allevati per uso e profitto (lettera p art.2 D.Lgs. 152/99);
- q) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso (lettera q art.2 D.Lgs. 152/99);
- r) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale (lettera r art.2 D.Lgs. 152/99);
- s) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato (lettera s art.2 D.Lgs. 152/99);

- t) eutrofizzazione: arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate (lettera t art. 2 D.Lgs. 152/99)
- u) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1994 n° 748, ai fini del D.Lgs. 152/99 è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli affluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v)(lettera u art.2 D.Lgs. 152/99);
- v) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (lettera v art. 2 D.Lgs. 152/99);
- z) inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque (lettera z art. 2 D.Lgs. 152/99);
- aa) rete di fognatura comunale o fogne comunali o rete fognaria (lettera aa art.2 D.Lgs. 152/99): il sistema di condotti impermeabilizzati, senza tratti a cielo libero, destinati a raccogliere, convogliare ed allontanare gli scarichi delle acque reflue urbane, con esclusione delle acque meteoriche, sorgive, scoli dei campi ed acque superficiali in genere;
- aa-bis) fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (lettera f art.1 D.Lgs. 258/00);
- bb) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (lettera bb art.2 D.Lgs. 152/99). Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 152/99);
- cc) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico (lettera cc art.2 D.Lgs. 152/99) che, dopo aver subito una utilizzazione domestica, artigianale, industriale o agricola (acque usate), sono immesse nelle fogne comunali tramite condotti fissi;
- cc-bis) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio è già autorizzati (lettera g art.1 del D.Lgs. 258/00);
- dd) trattamento appropriato: il trattamento della acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (lettera dd art.2 D.Lgs. 152/99);
- ee) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50% (lettera ee art. 2 D.Lgs. 152/99);
- ff) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro

- processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 (lettera ff srt.2 D.Lgs. 152/99);
- gg) stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico (lettera gg art.2 D.Lgs. 152/99);
- hh) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo (lettera hh art.2 D.Lgs. 152/99);
- ii) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi (lettera ii art.2 D.Lgs. 152/99);
- impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi, atti a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente in materia;
 - fogne miste: condotti impermeabilizzati, senza tratti a cielo libero, destinati a raccogliere ed allontanare gli scarichi e le acque meteoriche, con esclusione delle acque sorgive, scoli dei campi ed acque superficiali in genere;
 - tombinature: canalizzazioni destinate a raccogliere ed allontanare esclusivamente le acque bianche meteoriche e le acque sorgive;
 - rete privata di fognatura interna: complesso di canalizzazioni, realizzate negli insediamenti produttivi e negli insediamenti civili per la raccolta e il convogliamento degli scarichi nella rete di fognatura comunale (rete di condotti per le acque usate);
 - rete privata di tombinatura: complesso di canalizzazioni a servizio delle strade e dei piazzali privati, degli insediamenti privati, per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche;
 - cameretta di controllo: installazione per l'ispezione e la misura quali-quantitativa degli scarichi;
 - impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare le acque di rifiuto raccolte dalle reti di fognatura comunali;
- Ai fini del presente regolamento valgono inoltre le definizioni di cui all'art.2 del D.Lgs. 152/99.

ART.6

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI

L'attività di controllo degli scarichi è effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune e dall'Ufficio di Vigilanza.

Le Province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'art.1 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 giugno 1993 n° 177, già di competenza delle Unità Sanitarie Locali, avvalendosi dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali ora A.S.L. (art. 2 comma 3 D.L. 4.12.1993 n° 496 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 21.01.1994 n° 61); le funzioni tecniche di vigilanza sugli scarichi potranno essere esercitate, in sostituzione del P.M.I.P., dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) appena la stessa sarà operativa.

I lavori di allacciamento sono sorvegliati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio di Vigilanza Comunale, fermo comunque restando che il soggetto privato e il direttore dei lavori non sono esonerati dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 7

TIPI DI RETI AMMESSE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

La parte privata delle reti deve consentire lo smaltimento separato delle acque di scarico ed è così definita:

- a) Tombinatura: rete di condotte per lo smaltimento di acque meteoriche, sorgive e bianche di scolo, che devono essere convogliate in corsi d'acqua superficiali, sia direttamente che tramite la tombinatura comunale, previo assorbimento locale nei limiti del possibile ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico;
- b) Fognatura: rete di condotte per lo smaltimento di acque reflue domestiche e industriali provenienti da scarichi domestici, da unità operative previo pretrattamento a carico dell'utenza.

TITOLO II°: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ART. 8

SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CANALIZZAZIONE A CIELO APERTO

Tutti i proprietari di aree agricole ed edificate hanno l'obbligo di salvaguardare e mantenere efficienti le canalizzazioni naturali ed artificiali a cielo aperto necessarie per la raccolta ed il

convogliamento delle acque meteoriche e di scolo dei terreni , situate sulla loro proprietà; le stesse non dovranno essere fonti di cattivi odori.

Il progetto di sistemazione e la realizzazione di opere riguardanti le canalizzazioni di cui sopra devono ottenere l'approvazione preventiva ed il benessere di idoneità del Comune.

ART. 9

SCARICHI AMMESSI NEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI E SCARICHI SUL SUOLO

E' consentito lo scarico di acque meteoriche, sorgive e in generale bianche, previa autorizzazione rilasciata con le modalità, prescrizioni e nei casi di cui al presente regolamento, precisamente quando sia impossibile recapitare le stesse nella tombinatura comunale e nei casi in cui la stessa non fosse ancora stata realizzata, salvo diverse disposizioni sopravvenute a tutela dei corsi d'acqua superficiali.

Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo d'acqua superficiale di qualsiasi tipologia di reflui è di competenza della Provincia.

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione (art.29 D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00):

- a) per i casi previsti dall'articolo 27 comma 4 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali i, perché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00;

- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate (lettera a art.10 D.Lgs. 258/00).

ART. 10

SALVAGUARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dagli scoli di proprietà private, possono essere fatte assorbire in loco dal terreno mediante pozzi perdenti. Il troppo pieno del pozzo perdente deve essere convogliato in corsi d'acqua superficiali fatti salvi eventuali diritti di terzi e nei soli casi previsti nell'art. 9 del presente Regolamento, o, dove esiste, convogliato nella rete di tombinatura comunale nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento.

In caso di assoluta necessità motivata, possono essere consentite delle deroghe di carattere temporaneo, con autorizzazione scritta del Comune.

ART. 11

AMMISSIBILITA' D'USO DEI POZZI NERI

- Scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo -

Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche, è consentito l'uso dei pozzi neri per la raccolta delle acque reflue domestiche, in attesa che le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62 del D.Lgs. 152/99 , che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento (comma 4 art.27 D.Lgs. 152/99 modificato dal comma 1 art.9 del D.Lgs. 258/00).

Tali pozzi devono essere costruiti fuori dal perimetro del fabbricato e lontano da pozzi freatici, da cisterne d'acqua e da condutture di acqua potabile. Devono inoltre essere a tenuta stagna e possedere una capacità minima sufficiente a soddisfare il servizio preposto per almeno sei mesi.

Lo scarico sul suolo, nei casi consentiti dalla legge 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00, precisamente per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati, può essere effettuato non solo attraverso l'uso di pozzi neri, che peraltro possono essere utilizzati solo in casi particolari (vedi allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977) ma anche attraverso fosse settiche di tipo Imhoff seguite da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili); qualunque sia il sistema adottato deve essere comunque garantito il rispetto delle norme tecniche contenute nella citata delibera.

ART. 12

SCARICHI AMMESSI NELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutti i liquami di scarico di origine domestica, acque reflue domestiche (comma 2 art.33 D.Lgs. 152/99 modificato dal comma 2 art.13 del D.Lgs. 258/00), e quelli di unità produttive, acque reflue industriali, previo pretrattamento; ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite di emissione emanati dai gestori del servizio idrico integrato (impianto di depurazione) delle acque reflue urbane in conformità ai criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/99 modificati dal comma 2 art.9 del D.Lgs. 258/99.

E' assolutamente vietato immettere nelle condotte di fognatura liquidi infiammabili o che diano origine a miscele gassose esplosive, sostanze antisettiche in quantità rilevanti.

Gli eventuali danni derivanti all'impianto di fognatura e di depurazione per l'immissione di scarichi diversi da quelli dichiarati, comunque non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vanno addebitati ai responsabili. Il risarcimento dei danni dev'essere effettuato prima dell'inizio dei lavori di ripristino dell'impianto.

ART. 13

DIVIETO DI SCARICO DI MATERIALI SOLIDI NELLE RETI PUBBLICHE

E' vietato qualsiasi scarico di corpi solidi e di rifiuti urbani nelle reti di fognatura e tombinatura.

Tale divieto è esteso anche a tutti i corsi d'acqua superficiali.

ART.14

MISURE DI SALVAGUARDIA

La quantità e la qualità degli scarichi recapitati nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione (servizio idrico integrato);
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato.

ART.14 BIS
SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO

1- Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2- Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3- Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 05 gennaio 1994 n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.

4- La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

5- La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6- Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso

deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome, disciplinano all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c del comma 5.

7- In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

8- Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

9- Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
 - b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
 - c) zone di riserva;
- (articolo 21 del D.Lgs. 152/99 modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 258/00).

ART.15

SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Qualora si verificano eventi accidentali, che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo darne immediata comunicazione al Comune, nonché di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa e all'impianto centralizzato di depurazione e in ogni caso al corpo ricettore terminale.

ART. 16

SMALTIMENTO LIQUAMI DEI POZZI NERI E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Non è consentito lo smaltimento dei liquami provenienti dai pozzi neri nella rete di fognatura comunale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/99 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsti dalla legge 11 novembre 1996, n.574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28 comma 7 lettere a-b-c del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00, e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00, è soggetta a comunicazione all'Autorità competente di cui all'art. 3 commi 2 e 1, del D.Lgs. 152/99, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b dell'art.38 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00 (comma 1 art.38 D.Lgs. 152/99 modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 258/00).

In attesa delle disposizioni in merito di cui al comma 2 art. 38 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00, valgono le disposizioni stabilite dalla L.R. n° 37/93 - Norme per il trattamento,

la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici -. La legge in questione (integrata con il relativo regolamento attuativo) ha come finalità il mantenere la miglior fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e di falda e la limitazione di esalazioni maleodoranti. La legge prevede la stesura da parte del produttore/utilizzatore di un Piano di utilizzazione agronomica (art.5) (secondo i criteri definiti nel regolamento) soggetto ad autorizzazione del Sindaco (art.6) che richiede parere preventivo alla A.S.L. e allo SPAFA. Tale parere deve essere espresso entro 25 gg. dalla richiesta mentre il Sindaco rilascia (o diniega) l'autorizzazione entro 40 gg. dalla ricezione del piano. Non è soggetto ad autorizzazione l'impiego di letame.

Il piano di utilizzazione agronomica, dal punto di vista igienico sanitario/ambientale dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- criteri utilizzati nel piano per la tutela della falda idrica (es. rispetto delle distanze di 10 m da corsi d'acqua superficiali, fascia di rispetto di 200 m dai pozzi ad uso potabile, distanza dalle abitazioni civili, interrimento dei liquami dopo spandimento per distanze inferiori a 100 metri dalle abitazioni civili, ecc.);
- compatibilità ambientale degli stoccaggi dei reflui zootecnici e ubicazione nel territorio dei medesimi;
- metodo di distribuzione dei reflui zootecnici nelle aree adibite a spandimento;
- compatibilità ambientale delle soluzioni tecnologiche eventualmente previste per il trattamento delle acque provenienti da sala mungitura e/o caseificio;
- adeguatezza della realizzazione delle strutture aziendali per lo stoccaggio dei liquami e dei letami tradizionalmente prodotti.

Salvo diversa disciplina regionale, il Comune ordina la sospensione dell'attività di cui al secondo comma del presente articolo, nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite (comma 3 art. 38 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00).

TITOLO III°: NORME PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI FOGNATURA E DI TOMBINATURA COMUNALE

ART. 17

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (comma 1 art. 45 D.Lgs. 152/99); per gli scarichi reflui industriali in fognatura e per gli scarichi reflui domestici di nuclei isolati in pozzo perdente è necessaria la preventiva autorizzazione allo scarico del Sindaco.

Tutte le domande di allacciamento alla fognatura vengono presentate al Comune con apposito formulario di cui lo schema all'allegato "B" del presente regolamento (o simile fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale).

In allegato alla documentazione diretta ad ottenere la concessione edilizia all'utilizzo delle aree per insediamenti residenziali o di unità produttive, i proprietari interessati dovranno presentare la domanda di allacciamento alla fognatura e tombinatura pubblica, corredata del progetto delle opere private.

Per gli scarichi industriali il progetto allegato alla suddetta domanda dovrà essere completo di elaborati grafici (schema di impianto, planimetria reti ecc.) e le reti delle acque industriali, domestiche e meteoriche dovranno essere separate e adeguatamente campionabili prima dell'immissione nella fognatura comunale con pozzetto di ispezione e prelievo per i reflui industriali con capacità di almeno 5 litri.

Per le unità produttive, impieganti prodotti chimici nelle lavorazioni, è richiesta anche l'analisi chimica delle acque di scarico e le quantità giornaliere (specificare lo scarico medio e di punta), settimanali, mensili.

ART. 18

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

La domanda di allacciamento alla rete pubblica di fognatura e tombinatura, di cui lo schema all'allegato "A" del presente regolamento (o in forma simile fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale), dev'essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;
- b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e tombinatura all'interno delle proprietà private, nonché le opere necessarie da realizzare sul suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete comunale;
- c) il numero degli appartamenti serviti dall'impianto privato di fognatura;
- d) l'entità della superficie parzialmente o totalmente impermeabilizzata e quindi interessata all'impianto di tombinatura;
- e) i livelli ed il dimensionamento delle opere, nonché le sezioni in scala 1:10 delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica dell'impianto
- f) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà; nei confronti di questi proprietari, il Comune non assume nessuna responsabilità od onere derivante dal servizio prestato;
- g) documentazione fotografica dell'area di intervento;
- h) dichiarazione sulla natura degli scarichi;
- i) la dichiarazione che l'interessato si impegna a rispettare le norme prescritte nel presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti che esso subirà nel tempo;
- l) il richiedente dovrà inoltre autocertificare lo stato dei luoghi con riferimento ad eventuali altri scarichi esistenti.
- m) bollettino avvenuto versamento della cauzione infruttifera di cui all'art. 27 del presente regolamento.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione (comma 1 art. 46 del D.Lgs. 152/99).

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, la domanda di cui al comma precedente, deve altresì indicare quanto stabilito nelle lettere a) e b) comma 2 art. 46 del D.Lgs. 152/99.

Tale progetto dev'essere redatto in modo completo onde consentire l'esame accurato da parte del Comune e contenere l'analisi degli scarichi dopo il pretrattamento, caratteristiche che si intendono vincolanti.

ART. 19

RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Qualora le opere e le modalità di allacciamento alla rete di fognatura e tombinatura comunale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e alle vigenti disposizioni di Legge, il Comune concede il permesso di allacciamento, indicando eventualmente i punti e la quota di consegna degli scarichi e il momento a partire dal quale si possono attivare gli scarichi stessi. I lavori dovranno iniziare entro gg. 30 dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione, pena la decadenza, ed essere condotti secondo le prescrizioni di cui al Titolo IV° del presente regolamento.

Il rilascio del permesso di allacciamento è subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico, di competente marca da bollo ed al versamento dei diritti di segreteria dovuti.

ART. 20

OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI FOGNATURA E TOMBINATURA COMUNALE

Nelle aree servite dalla rete di fognatura comunale collegata all'impianto di depurazione regolarmente funzionante, è fatto obbligo ai privati ed agli Enti pubblici di immettere a proprie spese le acque reflue domestiche degli scarichi inquinanti nella rete comunale di fognatura, provvedendo perché gli indici di inquinamento siano contenuti in quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nelle aree servite dalla rete comunale di tombinatura è pure fatto obbligo ai privati e agli utenti pubblici di immettere, a proprie spese, le acque bianche degli scarichi nella rete comunale di tombinatura oppure di convogliarle nei corsi d'acqua superficiali nei casi di cui all'art. 9 presente reg., purché i loro indici di inquinamento siano compresi in quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Anche per gli insediamenti situati lungo strade private, con accesso da area pubblica valgono le stesse disposizioni .

In caso di necessità l'Amministrazione Comunale dispone l'esecuzione dei lavori e ne addebita gli oneri agli inadempienti .

E' fatto divieto assoluto immettere le acque bianche nella rete di fognatura comunale.

ART. 21

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI FOGNATURA E TOMBINATURA COMUNALE

Nessuno e per nessun motivo può manomettere le strade e le opere di fognatura e tombinatura, senza la preventiva e regolare autorizzazione.

ART. 22

DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

I privati che hanno la rete di fognatura e tombinatura collegata alle relative reti comunali, non possono consentire ad altri privati di immettere i liquami di scarico nella propria rete senza preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 23

SERVITU' DI FOGNATURA

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque reflue e meteoriche sulla pubblica fognatura, se non attraverso la altrui proprietà, potrà a norma di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'articolo 1043 del C.C. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.

ART. 24

RIUTILIZZAZIONE DEI POZZI PERDENTI

Dopo la realizzazione del collegamento della rete privata di fognatura con quella comunale decade automaticamente l'autorizzazione consuetudinaria ad usare i pozzi perdenti come mezzo temporaneo per lo smaltimento dei liquami.

Per non distruggere un impianto ancora utile ai fini ecologici è favorita la riutilizzazione dello stesso come dispersore delle acque meteoriche nel sottosuolo per facilitare lo sviluppo vegetativo nei dintorni e per contribuire all'arricchimento delle falde freatiche superficiali; prima della riutilizzazione di tali pozzi dovrà essere effettuata una bonifica degli stessi.

Come nuova utilizzazione, nei pozzi perdenti possono essere immesse solo acque meteoriche di scolo provenienti dai tetti e dai cortili; lo scarico del troppo pieno deve essere collegato alla rete di tombinatura dove questa esiste o convogliato direttamente in corsi d'acqua superficiali previa autorizzazione.

Qualora le canalizzazioni della rete di fognatura comunale non siano in grado, per tipo, sezione e/o pendenze, di ricevere tal quali gli scarichi degli insediamenti civili, il Comune, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, può consentire il mantenimento o l'installazione di idonee fosse biologiche, al fine di evitare occlusioni, anche parziali, delle stesse canalizzazioni.

ART. 25

OBBLIGO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

Quando le opere di raccolta delle acque di scarico dei privati sono situate ad una quota inferiore rispetto al piano di scorrimento delle condotte pubbliche, i proprietari hanno l'obbligo di predisporre gli opportuni impianti di sollevamento e di adottare tutti quegli accorgimenti tecnici atti a evitare rigurgiti od inconvenienti di qualsiasi altra natura, al regolare funzionamento delle reti pubbliche.

ART. 26

CONTROLLO VOLUMETRICO DEGLI SCARICHI

Per consentire il computo dell'onere di depurazione dei liquami è fatto obbligo alle utenze produttive che si servono del servizio pubblico di fognatura di predisporre a loro spese e con le modalità prescritte dagli Uffici Tecnici Comunali, le apparecchiature necessarie per il controllo volumetrico dei liquami di scarico immessi nella rete pubblica di fognatura.

Sono esenti da tale obbligo le utenze civili e le assimilabili.

Le utenze civili che attingono acqua da pozzi privati, che dovranno essere regolarmente autorizzati, hanno l'obbligo di denunciare al Comune tali prelievi e di assoggettarsi al controllo

comunale tramite apposito contatore per poter fare l'equiparazione dello scarico; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure atte ad evitare contaminazione della falda acquifera.

Anche le utenze produttive hanno l'obbligo di denunciare prelievi di acqua da pozzi privati e di installarvi apposito contatore, mentre il controllo dello scarico viene effettuato secondo le modalità prima accennate.

ART. 27

ONERI DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO

Gli oneri derivanti dai lavori di allacciamento delle reti private di fognatura e tombinatura alla rete comunale, ed il ripristino delle opere stradali sono a totale carico del richiedente che realizzerà direttamente l'allacciamento; dovrà inoltre versare una cauzione infruttifera a garanzia della perfetta esecuzione dell'allacciamento, restituibile ad avvenuta denuncia di ultimazione dei lavori con allegata dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, verificabile a cura degli Uffici Competenti.

L'importo della cauzione è commisurato alla lunghezza del percorso sul suolo di uso pubblico nella misura di L. 100.000 (Euro 51,7) al metro lineare.

Nel caso di piccole variazioni nel posizionamento dei collettori che non richiedano una nuova autorizzazione ai sensi del successivo art.36, la dichiarazione di regolare esecuzione delle opere dovrà essere corredata dal rilievo aggiornato.

ART. 28

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

Per ogni allacciamento e conseguente immissione nelle reti pubbliche di acque reflue, spetta al Comune un diritto fisso di allacciamento da determinarsi con delibera consiliare.

ART. 29

COMPUTO DEGLI ONERI DI DEPURAZIONE

Il computo degli oneri di depurazione tiene conto della quantità dei liquami immessi nella rete pubblica di fognatura da ogni utente.

Nel costo di depurazione unitario potrà essere computata anche la quota di ammortamento dell'impianto.

Le modalità per il computo degli oneri di depurazione sono stabilite ed approvate dal Consiglio Comunale sulla base dei costi determinati dall'Ente di gestione dell'impianto.

Le tariffe dei servizi di depurazione saranno applicate in base alle norme vigenti .

ART. 30

DIRITTO DI ACCESSO SULLE PROPRIETA' PRIVATE

Gli utenti alle reti pubbliche di fognatura e tombinatura, siano essi proprietari, superficiari o affittuari di proprietà private sono obbligati a consentire, sulla proprietà in cui godono i benefici, tutti i sopralluoghi, i controlli ed i prelievi di campione dei loro liquami di scarico che gli uffici comunali, consorziali, di convenzione, provinciali, regionali e statali ritenessero opportuno effettuare per il buon andamento dei servizi, e per la contabilizzazione degli oneri dei diritti relativi al servizio di raccolta, convogliamento, depurazione degli scarichi.

Gli incaricati dei sopralluoghi dovranno essere muniti di speciale autorizzazione che dispone detto sopralluogo o ispezione, salvo i casi dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale, per i quali è sufficiente il riconoscimento delle loro funzioni.

ART. 31

IRREGOLARITA' NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Se le opere di allacciamento non sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, devono essere apportate le necessarie modifiche su richiesta ed entro il termine stabilito dal Comune.

In caso di inadempienza, l'esecuzione viene disposta coattivamente a spese della parte interessata, dopo che le è stato ulteriormente concesso un appropriato periodo di tempo per la eliminazione delle irregolarità accertate.

ART. 32

ESECUZIONE D'UFFICIO DEGLI ALLACCIAMENTI

Nei casi di inadempienza il Comune, previa diffida scritta, dispone d'Ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il soggetto privato inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

ART. 33

UTILIZZO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI IN PROPRIETA' PRIVATA

Qualora risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi direttamente alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le parti interessate, utilizzare le canalizzazioni più vicine, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento e di contribuire alla loro manutenzione.

ART. 34

ALLACCIAMENTI PROVVISORI

Il Comune può consentire allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purché le immissioni siano tali da rispettare le particolari condizioni previste dall'art. 14 sulle misure di salvaguardia.

Per ottenere il permesso di allacciamento è necessario presentare la domanda di cui agli artt. 17 - 18.

Ove possibile il Comune prescriverà allacciamenti definitivi, in modo che siano poi utilizzati dai nuovi insediamenti.

ART. 35

ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento, gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi:

- a) se provengono da insediamenti produttivi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico;
- b) se provengono da insediamenti civili, immediatamente o entro il termine fissato in base alla specificità della situazione.

ART. 36

VARIAZIONE DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento deve essere comunicata al Comune, ai fini dell'eventuale assunzione di nuovo provvedimento autorizzativo.

ART. 37

DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

I proprietari degli impianti privati di fognatura collegati alla fognatura comunale non possono consentire ad altri di allacciare i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

ART. 38

RIPARAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni delle canalizzazioni esterne ricadenti sul suolo pubblico dovute a rotture o ingombri provocati da manomissioni, trascuratezze o violazioni al presente regolamento da parte del soggetto privato, sono eseguite dal proprietario dell'immobile che fruisce degli scarichi, a proprie spese.

ART. 39

DISATTIVAZIONE DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, a causa della sostituzione degli stessi con nuovi allacciamenti, o per demolizione di edifici, il proprietario ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

ART. 40

DIVIETO DI MANOMISSIONE DEI PUBBLICI CONDOTTI

Nessuno e per nessun motivo può manomettere i condotti comunali della rete di fognatura e tombinatura in assenza di autorizzazione del Comune.

ART. 41

PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le opere di allacciamento esistenti tra la rete di fognatura e tombinatura comunale e gli impianti privati di fognatura e tombinatura interni agli insediamenti sono di proprietà privata.

ART. 42

REALIZZAZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

Le reti private di fognatura e tombinatura devono essere realizzate negli insediamenti in modo tale da consentire la raccolta e il convogliamento separato delle acque reflue e delle acque bianche-meteoriche.

Di norma è ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che in particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti.

Ogni rete deve essere dotata di una cameretta di controllo posizionata immediatamente a monte delle reti posate su suolo pubblico.

ART. 43

ESECUZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI

I tubi per il convogliamento degli scarichi esternamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica.

Sono ammessi il grès, il PVC ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico-chimiche.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali possono essere sottoposti per effetto del funzionamento della rete di fognatura.

I tratti orizzontali nei tubi di scarico devono avere pendenza minima del 3 per mille e comunque tale da non determinare difficoltà di scorrimento.

Le condotte di fognatura devono essere collegate in opera lontane e sotto la quota delle condotte dell'acqua potabile ed essere posate in modo da garantire la continuità della tenuta del giunto.

ART. 44

ESECUZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA NEGLI EDIFICI

I tubi per il convogliamento delle acque reflue internamente agli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica, quali ad es. grès e il PVC.

Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura comunale.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in PVC od altri materiali con caratteristiche idonee.

Tutto l'impianto per le acque reflue deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta.

Si dovranno comunque rispettare tutte le altre prescrizioni previste dalle norme vigenti, dal regolamento edilizio e da quello d'igiene per qualsiasi tipo di scarico.

ART. 45

CAMERETTA DI CONTROLLO

Immediatamente a monte della canalizzazione esterna privata, la rete privata di fognatura deve essere dotata di una cameretta di controllo, dimensionata in relazione alla natura e consistenza dello scarico, nella quale sarà posizionato il sifone tipo Firenze con ispezione.

La cameretta deve essere realizzata sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.

Al fine di consentire le operazioni di ispezione o di prelievo dei campioni, la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere superficie d'accesso minima di cm.45x45. La cameretta deve essere altresì idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte dal Comune.

La cameretta e le relative apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

ART. 46

PLUVIALI ESTERNI AGLI EDIFICI

I pluviali posizionati sulle facciate degli edifici esistenti sulla pubblica via devono essere allacciati alla tombinatura.

L'interruzione idraulica a sifone è obbligatoria nei casi in cui vi siano abitazioni o terrazzi accessibili al di sopra della grondaia.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 4,20 m. dalla quota del piano stradale, al fine di evitare qualsiasi sporgenza.

ART. 47

EDIFICI O AREE CON PIU' INSEDIAMENTI

I titolari degli scarichi di categoria C e D degli insediamenti civili e i titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi presenti in un unico edificio o nella stessa area sono tenuti a:

- a) misurare il prelievo dell'acqua, anche realizzando separati e distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare contatore;
- b) consentire l'effettuazione del controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti per il loro convogliamento nella fognatura comunale.

ART. 48

CONTROLLO DEI LAVORI

La parte interessata deve denunciare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione delle reti private di fognatura e tombinatura, indicando il nome dell'impresa esecutrice incaricata.

Se i lavori devono essere avviati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta al Comune, senza il cui assenso non possono essere coperti i condotti; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere scoperti per l'effettuazione delle verifiche.

La responsabilità della progettazione ed esecuzione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, è a carico della parte interessata, dell'impresa incaricata, del progettista e/o del direttore lavori.

ART. 49

SOPRALLUOGO TECNICO

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura, la parte interessata è tenuta a presentare al Comune richiesta di sopralluogo tecnico.

Il sopralluogo consisterà nella verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente regolamento e del progetto approvato, nonché della correttezza di esecuzione e di funzionamento.

In mancanza della richiesta di sopralluogo, il Comune può procedere d'Ufficio.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

ART. 50

RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA

Qualora, per cause giustificate ed accertate dal Comune, non sia stata realizzata la rete privata di fognatura nei termini previsti, viene ugualmente eseguita la presa della canalizzazione esterna sul suolo pubblico sino al limite della proprietà privata interessata.

L'allacciamento di cui al primo comma viene chiuso e sigillato sino a quando saranno ultimate, controllate e approvate le opere relative alla rete privata di fognatura.

ART. 51

CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

Il Comune può effettuare in ogni momento controlli sulla funzionalità delle reti private di fognatura e tombinatura.

A tale scopo, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso alle reti private di fognatura e tombinatura e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

La parte interessata è avvisata della visita con congruo anticipo.

ART. 52

MANUTENZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

Le reti private di fognatura e tombinatura devono essere tenute in buono stato di manutenzione e pulite con adeguata frequenza.

Le parti specifiche (camerette, sifoni ecc.) devono essere tenute costantemente pulite affinché non vi si depositino sostanze e comunque non vi siano impedimenti al regolare scorrimento delle acque immesse nella fognatura e tombinatura comunale.

ART. 53

SEMPLIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

Il Comune può consentire varianti rispetto alle singole prescrizioni riguardanti le reti private di fognatura e tombinatura al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti di natura esecutiva e/o gestionale.

ART. 54

RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI DISATTIVATI

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

TITOLO IV°: NORME PER L'ESECUZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA E TOMBINATURA

ART. 55

AVVERTIMENTI IN FASE DI ESECUZIONE

Durante i lavori per l'esecuzione delle reti di fognatura e tombinatura dovranno essere applicate le disposizioni dei D.Lgs. 494/96 e 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

Durante i lavori il richiedente deve fare attuare e mantenere efficiente a sue cure e spese, la segnaletica, sia orizzontale che verticale, conformemente a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dagli artt. 29/43 del DPR. 16.12.1992 n. 495, restandone pienamente indenne e sollevato il Comune e/o la Provincia in ambito Provinciale.

Il transito dei veicoli sulla strada non deve essere interrotto né ostacolato.

Per attuare la chiusura totale della strada al traffico occorre specifica ordinanza.

E' vietata l'esecuzione dei lavori che interessino la carreggiata, il marciapiede o la banchina nei giorni:

- tutte le domeniche e i giorni festivi;

- nel periodo pasquale: dalle ore 7,00 di giovedì santo alle ore 22,00 del martedì successivo;
 - nel periodo natalizio: dalle ore 7,00 del 21 dicembre alle ore 22,00 del 07 gennaio;
 - nel periodo estivo: dalle ore 7,00 del 01 agosto alle ore 22,00 del 31 agosto.
- I nullavoti per casi urgenti, indifferibili, devono essere richiesti esplicitamente.

ART. 56

SCAVI IN ATTRAVERSAMENTO O FIANCHEGGIAMENTO SEGNALAZIONI E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il richiedente deve fare apporre, oltre la segnaletica prescritta dal "Nuovo Codice della Strada", la seguente: a 150 m. dagli inizi del cantiere, una serie di cartelli per ogni senso di marcia, sulla banchina; i cartelli devono indicare: "lavori in corso" (fig.II 383), "strada deformata (fig.II 389), "limitazione di velocità 30 km/h" (art.21 Codice Stradale art.41 Reg.) e "strettoia" (fig.II 384/385/386).

I cartelli potranno essere rimossi solo a lavori ultimati a regola d'arte.

Prima di eseguire gli scavi occorre che il richiedente accerti presso gli enti gestori dei servizi tecnologici la presenza di cavi o condutture che possono essere danneggiati o creare situazioni di pericolo.

Lo scavo deve essere transennato sul lato della corsia transitabile.

E' vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati, se non provvisti di speciali accorgimenti atti ad evitare il deterioramento della pavimentazione stradale. Durante il periodo di esecuzione dei lavori sarà vietato ingombrare la sede stradale con materiali, attrezzi e automezzi.

ART. 57

ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Nell'esecuzione dei lavori si devono osservare gli artt. 21 e 25-28 del D.L. 285 in data 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e gli artt. 30-43 e 65-69 del DPR 495 in data 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

E' proibito lasciare scavi incustoditi e aperti, nottetempo, durante la pausa pranzo, nei giorni festivi e comunque quando non esiste personale di sorveglianza sul cantiere.

I veicoli devono transitare distanti dagli scavi quanto la loro profondità. Nottetempo vanno mantenute efficienti le segnalazioni luminose del cantiere.

E' assolutamente vietato procedere a chiusure, anche temporanee, della strada, senza apposita ordinanza, da concordare con il Comune e/o la Provincia in ambito di Strada Provinciale.

Gli scavi in attraversamento a cielo libero devono essere eseguiti per metà carreggiata alla volta, previo riempimento.

Gli scavi in fiancheggiamento non devono essere aperti per lunghezze superiori a m.10,00.

E' vietato nel modo più assoluto manomettere, per gli scavi e la posa delle tubazioni, i ponticelli, i pozzetti, le varie opere murarie esistenti.

E' prescritto l'uso di macchina tagliasfalto a disco per l'intaglio della pavimentazione stradale.

Le condutture acque reflue e meteoriche devono essere posate opportunamente protette dalle manomissioni accidentali e segnalate, ad una congrua profondità, comunque sotto eventuali reti acquedottistiche, opportunamente staccate e protette. In attraversamento di ponti o manufatti vengono prescritte indicazioni specifiche; le condutture devono essere poste preferibilmente nella massicciata stradale.

ART. 58

RIPRISTINO DEGLI SCAVI

Il reinterro di tutti gli scavi, sia in carreggiata, che in banchina deve essere eseguito a strati accuratamente costipati con mezzi meccanici, il materiale di riempimento deve essere costituito da bocciamme o pietrame, ghiaia o sabbia.

Il materiale terroso proveniente dagli scavi deve essere portato a discarica.

Al di sopra del riempimento deve essere steso uno strato di conglomerato bituminoso (tout venant) spessore compreso 10 cm, lo strato deve essere steso quotidianamente alla chiusura degli scavi.

Il piano viabile e le banchine dovranno presentarsi regolari senza sormonti od avvallamenti.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, successivamente, a rimetterle nella sagoma regolare anche in caso di ulteriori cedimenti che dovessero eventualmente verificarsi sotto l'azione del transito.

Successivamente quando sotto l'azione del traffico il materiale di riempimento si sarà definitivamente assestato (ragionevolmente dopo circa 12 mesi) il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al ripristino definitivo nel modo seguente:

- scavi in attraversamento della carreggiata: stesa di uno strato di congl. bituminoso fine per tappeti d'usura da eseguire con macchina vibrofinitrice, per una lunghezza di strada non inferiore a metri 3,00 prima e metri 3,00 dopo lo scavo;
- scavi in fiancheggiamento o interessanti solo metà della carreggiata: la stesa deve avvenire per una larghezza pari a tutta la corsia interessata e una lunghezza di metri 3,00 oltre il limite di scavo;
- scavi nel mezzo della carreggiata: il tappeto deve essere steso per la lunghezza degli scavi su tutta la carreggiata.

E' richiesta la scarificazione del manto stradale per evitare rialzi di quota.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a sue totali spese a ripristinare a perfetta regola d'arte le pavimentazioni tipo autobloccante, porfido o altro, i cordoni dei marciapiedi, i paracarri e segnamargini, la cunetta stradale, la segnaletica verticale eventualmente interessata dai lavori, la segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo, esistente in qualunque stato di conservazione, deve essere ridipinta, a cura e spese del titolare l'autorizzazione.

Copia dell'autorizzazione con elaborati grafici vistati deve essere conservata sul luogo dei lavori a disposizione dei sopralluoghi di controllo.

ART. 59

TUBAZIONI RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA GIA' PREDISPOSTE

Nel caso in cui fossero già state predisposte a cura e spese del privato, tubazioni interrate acque reflue e meteoriche, non esime il proprietario dal rispetto dalle norme del presente regolamento e dall'adeguamento delle opere alle disposizioni sopravvenute; dovrà essere presentata comunque domanda di autorizzazione allo scarico di cui agli artt. 17-18 con i relativi elaborati grafici specificativi delle opere già realizzate e quelle occorrenti per l'adeguamento tecnico.

L'iter burocratico sarà uguale a quello per le richieste di nuovi allacciamenti di cui al presente regolamento.

TITOLO V°: NORME PER L'ESECUZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA ESTERNA

ART. 60

OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA ESTERNA

I proprietari delle strade private, delle piazze private, e di qualsiasi accesso carraio sono tenuti a dotarle della necessaria tombinatura al fine di evitare in qualsiasi modo il riversarsi su pubblica via delle acque meteoriche; qualora le aree ricadano all'interno delle zone fognate individuate ai sensi del quarto comma dell'art.2 della L.R. 62/85, i proprietari sono altresì tenuti a effettuare l'allacciamento alla fognatura comunale.

Se i proprietari non vi provvedono entro il termine stabilito dal Comune, lo stesso realizzerà le opere ponendo a loro carico le spese.

Le opere di allacciamento degli scarichi e tombinatura alle reti private di fognatura e tombinatura esterna sono considerate come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti e, conseguentemente, soggette alle disposizioni dei precedenti articoli riguardanti le modalità di esecuzione degli impianti negli insediamenti.

ART. 61

PROGETTAZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA ESTERNA

La realizzazione dell'impianto privato di fognatura e/o tombinatura esterna deve essere autorizzata dal Comune sulla base di un progetto esecutivo predisposto a cura e spese dei proprietari con la domanda e documentazione di cui all'artt. 17-18.

ART. 62

CARATTERISTICHE DELLE CANALIZZAZIONI

Le canalizzazioni e i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acque dall'esterno, sia alla fuoriuscita dal loro interno delle acque convogliate.

La forma delle canalizzazioni deve essere in funzione delle necessità di natura idraulica, con preferenza per quelle ovoidali o circolari.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire il loro lavaggio.

ART. 63

CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

Negli incroci tra le canalizzazioni deve essere realizzata una cameretta di raccordo e ispezione.

Le camerette di semplice ispezione devono inoltre essere posizionate a distanza massima di mt. 20,00. Immediatamente a monte dell'allacciamento alla fognatura comunale e alla tombinatura, deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate.

ART. 64

RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle strade e delle piazze private, devono essere realizzate corrette caditoie stradali a distanza massima di mt. 15,00.

Negli innesti delle strade e piazze private con pubblica via, devono essere realizzate griglie a tutta larghezza della sede stradale immediatamente prima dell'innesto, comunque su sede privata, con condotti di adeguate dimensioni in funzione del calibro della strada e della piazza privata.

ART. 65

COSTRUZIONE E VIGILANZA DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

Le reti private di fognatura e tombinatura esterna sono realizzate a cura e spese dei proprietari delle aree interessate.

Il Comune esercita la sorveglianza sui lavori tramite il proprio Ufficio Tecnico e di Vigilanza.

ART. 66

MANUTENZIONE DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E TOMBINATURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private di fognatura e tombinatura esterna spetta ai relativi proprietari.

TITOLO VI°: NORME FINANZIARIE, SANZIONATORIE E FINALI

ART. 67

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le spese per la realizzazione delle opere di allacciamento alla rete di fognatura e alla tombinatura comunale, sono a totale carico del titolare dell'insediamento.

ART. 68

RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO PER DANNI

Chiunque si renda responsabile di danni alla rete di fognatura e alla tombinatura comunale e alla sua funzionalità, anche in conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari a riportare a normalità la situazione.

ART. 69

ALLACCIAMENTI ABUSIVI

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DANNO AMBIENTALE

SANZIONI PENALI

Chiunque si allacci abusivamente alla rete comunale di fognatura e tombinatura è punito con l'ammenda calcolata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Al fine delle sanzioni Amministrative e danno Ambientale nonché delle sanzioni Penali, valgono le disposizioni di cui agli artt. 54 (mod.)-55-56 (mod.)-57-58-59 (mod.)-60-61 del D.Lgs. 152/99 modificati dal D.Lgs. 258/00.

Rimane comunque fermo l'obbligo di provvedere alla immediata regolarizzazione della situazione.

ART. 70 SITUAZIONI DI SCARICO IRREGOLARI

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 69.

ART. 71 DEROGHE PER SITUAZIONI ESISTENTI

Ferma restando la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il Comune, sentito l'Ente responsabile dei servizi di zona dell'A.S.L. e della Provincia nei casi in cui risultino interessati in relazione alle specifiche competenze, può disporre in deroga alle disposizioni del presente Regolamento limitatamente a precostituite situazioni di fatto o in presenza di circostanze eccezionali.

I provvedimenti in deroga devono essere specifici e motivati, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 72 ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità verso terzi, o verso altrui utenti per i danni provocati da qualsiasi inosservanza al regolamento o da cattivo funzionamento delle reti private.

Gli eventuali danni derivanti da queste anomalie saranno sempre addebitati a coloro che li avranno provocati.

ART. 73 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alle disposizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie ed alle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia .

ART. 74 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo dopo l'espletamento del controllo da parte del O.RE.CO. e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a norma del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO "A": Schema domanda di allacciamento alla fognatura (in competente bollo)

Spett.le
COMUNE DI _____
Ufficio Tecnico
Settore Impianti Tecnologici

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Edilizia di allacciamento alla fognatura e/o
tombinatura comunale di _____
(Art. 09 Legge Regionale n° 62/85 e succ.mod.)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F.
_____ residente in _____ Via _____
n° _____ in qualità di (proprietario - amministratore) _____ dell'immobile sito
in Via _____ n° _____ mappale _____

CHIEDE

l'Autorizzazione ad effettuare l'allacciamento alla fognatura rete acque reflue e/o tombinatura rete acque meteoriche, comunale in Via _____ secondo quanto stabilito dal Regolamento di Fognatura di _____.

Si precisa in proposito che:

- a) le utenze idriche, le cui acque vengono convogliate alla fognatura comunale col nuovo allacciamento, corrispondono al codice utente n° _____
- b) l'edificio in questione si approvvigiona soltanto dall'acquedotto comunale (oppure l'edificio in questione attinge acque da pozzo o sorgente o corpo d'acqua superficiale)
- c) le acque che verranno scaricate sono provenienti da insediamenti civili (oppure da insediamento produttivo).

Distinti saluti.

_____, _____

Firma il richiedente

Allegati:

- a) relazione tecnica con la descrizione dell'impianto e le finalità da conseguire;
- b) planimetria in scala 1:100 indicante tutti i manufatti previsti per la fognatura e tombinatura all'interno delle proprietà private, nonché le opere necessarie da realizzare sul suolo pubblico o di altri proprietari per completare il collegamento con la rete comunale;
- c) il numero degli appartamenti serviti dall'impianto privato di fognatura;
- d) l'entità della superficie parzialmente o totalmente impermeabilizzata e quindi interessata all'impianto di tombinatura;
- e) i livelli ed il dimensionamento delle opere, nonché le sezioni in scala 1:10 delle opere più importanti, in modo da consentire ogni valutazione sulla validità tecnica dell'impianto
- f) la concessione di servitù ed il consenso dei proprietari interessati nei casi in cui la condotta prevista debba passare su altre proprietà; nei confronti di questi proprietari, il Comune non assume nessuna responsabilità od onere derivante dal servizio prestato;
- g) documentazione fotografica dell'area di intervento;
- h) dichiarazione sulla natura degli scarichi;

la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione (comma 1 art. 46 del D.Lgs. 152/99).

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00, la domanda di cui al comma precedente, deve altresì indicare quanto stabilito nelle lettere a) e b) comma 2 art. 46 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00.

Tale progetto dev'essere redatto in modo completo onde consentire l'esame accurato da parte del Comune e dell'Ente Convenzione/gestione, e contenere l'analisi degli scarichi dopo il pretrattamento, caratteristiche che si intendono vincolanti;

-
- (1) Per la zootecnia indicare la specie e il numero degli animali allegati per i macelli, la specie e il numero degli animali abbattuti
 - (2) Barrare e compilare le voci di competenza
 - (3) Compilare le voci del Punto 4.2 per ogni punto di scarico
 - (4) Da misurare a valle dell'eventuale impianto di pretrattamento
 - (5) Barrare le lettere corrispondenti ai tipi di reflui indicati al punto "Composizione dello scarico".

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
in seduta del

IL SINDACO

Il Segretario dell'Ente

Pubblicato all'Albo pretorio nel giorno
senza opposizioni o reclami.

Addì,

Il Segretario dell'Ente

In seduta

La sezione dell'Organo Regionale di Controllo di Lecco O.RE.CO ha esaminato il presente Regolamento e la relativa deliberazione di adozione, senza alcun rilievo.

Addì,

